

Codice A1618A

D.D. 3 febbraio 2023, n. 49

L.R. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di impianto di castagneto da frutto nel Comune di Pianfei (CN), località Coupa Granda. Richiedente: ASFO BOSCHINSIEME PER PIANFEI.



ATTO DD 49/A1618A/2023

DEL 03/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di impianto di castagneto da frutto nel Comune di Pianfei (CN), località Coupa Granda. Richiedente: ASFO BOSCHINSIEME PER PIANFEI.

Premesso che in data 01/03/2021 è pervenuta l'istanza formale da parte della Sig.ra Bersano Dominique, in qualità di Legale rappresentante dell'ASFO BOSCHINSIEME PER PIANFEI, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, al fine di realizzare impianti di castagneto da frutto, mediante modificazione/trasformazione di superfici boscate nel Comune di Pianfei, loc. Coupa Granda.

Considerato che la competenza autorizzativa – ai sensi della L.R. 45/89 - nell'ambito dei lavori complessivi risultava a tal data del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B).

Preso atto che i lavori riferiti al progetto in esame (relativi in parte a un'istanza di contributo di cui al P.S.R. 2014-2020, Op. 4.3.11) interessano nel loro complesso una superficie di circa 16.400 mq, interamente boscata e suddivisa in tre appezzamenti interessati da robinieti di invasione e da ceduo di castagno; tenuto inoltre conto che 11.600 mq ca. interessano boschi di età pari/superiore a 30 anni.

Preso atto che l'intervento sopra indicato comporta la realizzazione di movimenti terra (scavi e riporti) complessivamente valutati in 520 mc, e imputabili all'estirpo delle ceppaie e piantumazione dei castagni innestati, al ripristino mediante operazioni di modesta entità della pista di accesso all'area A, nonché alla realizzazione di drenaggi.

Preso atto che all'istanza sono stati allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, che comprendono i seguenti elaborati:

- > relazione tecnica generale - forestale;
- > relazione geologico – geotecnica;

- > planimetrie di inquadramento, catastale e di dettaglio;
- > documentazione fotografica.

Preso atto che in data 18/03/2021 è stato effettuato un sopralluogo istruttorio da parte dei funzionari del Settore Tecnico di Cuneo.

Tenuto conto che a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Verificato che dall'esame della documentazione progettuale e dagli esiti del sopralluogo sono emerse alcune discrepanze relativamente alla valutazione dei movimenti terra (scavi e riporti) previsti: 400 mc ca. imputabili alla realizzazione di drenaggi (secondo quanto indicato nella relazione forestale), mentre questi sono valutati in 89 mc relativi alla realizzazione di canalette per la regimazione delle acque superficiali per l'area A (come da indicazioni della relazione geologica), sono state richieste per le vie brevi, opportune integrazioni a chiarimento di quanto sopra esposto.

Verificato che la documentazione amministrativa risulta carente per quanto attiene all'assolvimento dell'imposta di bollo (istanza ed eventuale provvedimento autorizzativo), nonché relativamente al pagamento dei diritti di istruttoria, con la medesima procedura si è richiesto di integrare tale documentazione.

Visto il completamento della documentazione avvenuto con le seguenti modalità:

- PEC pervenuta in data 31/01/2023 (ns. Prot. n. 13334) dalla quale si evince che i volumi di movimento terra (scavo e riporto) sono pari a complessivi 209 mc così ripartiti: eradicazione ceppaie 100 mc, ripristino e adeguamento pista di accesso 10 mc, piantumazione castagni da frutto 10 mc, realizzazione di drenaggi per regimazione acque 89 mc;
- comunicazione per vie brevi (e-mail) pervenuta in data 30/01/2023 riportante in allegato copia del bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria regionali;
- PEC pervenuta in data 19/01/2023 (ns. Prot. n. 6967) riportante in allegato dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore. Per le medesime ragioni, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 45/1989, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al corrispettivo di rimboschimento.

La superficie boscata, accertata a seguito dell'istruttoria, potenzialmente soggetta ad obbligo di compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i. e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637, viene stabilita in 11.600 mq, per un ammontare calcolato nella tabella allegata alla presente

Determinazione dirigenziale di euro 6.525,00.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19 della L.r. 4/2009 al comma 7, lettera b), si ritiene di applicare la deroga all'obbligo di compensazione sub-judice, in quanto è in corso la procedura di approvazione del Piano di Gestione dell'ASFO BOSCHINSIEME PER PIANFEI . Qualora tale piano dovesse non essere approvato, o gli interventi proposti con l'istanza pervenuta non fossero conformi alle norme in esso contenute, il proponente dovrà effettuare la compensazione per l'importo calcolato, mediante realizzazione di apposito intervento, oppure pagamento del sopracitato importo, a meno di rinuncia espressa alla realizzazione di quanto oggetto della presente autorizzazione.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste nella realizzazione di una trasformazione/modificazione d'uso del suolo, in ambito montano, per destinazione a castagneto da frutto.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. n° 34 del 03.04.2018;
- VISTA la L.R. n° 4/2009 s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

determina

di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig.ra Bersano Dominique, in qualità di Legale rappresentante dell'ASFO BOSCHINSIEME PER PIANFEI, ad effettuare gli interventi proposti, ai sensi della L.R. n.° 45/1989 e s.m.i. in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per realizzare impianti di castagneto da frutto, su una superficie modificata/trasformata nel Comune di Pianfei, loc. Coupa Granda (nell'ambito di un progetto complessivo ammesso a finanziamento relativo al P.S.R. 2014-2020, Op. 4.3.11) di circa 16.400 mq. e per una volumetria complessiva di 209 mc inclusi scavi e riporti), sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Pianfei, Foglio 18 Mappali 23 – 24 – 489 – 490, e Foglio 19 Mappali 74 - 75, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e nelle integrazioni pervenute citati in premessa e agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

1. Dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto e le integrazioni progettuali pervenute che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;

2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n° 4/2009 s.m.i. (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;

3. i movimenti terra dovranno essere limitati alle seguenti operazioni:

- scasso ed eventuale rippatura ad una profondità non superiore a 80 cm,
- estirpo delle ceppaie ove ritenuto necessario,
- ripristino della viabilità di accesso all'area A mediante taglio delle piante insistenti sulla sede della pista ed estirpo delle ceppaie, nonché modesta risagomatura della superficie stradale;

4. in ogni caso i movimenti terra dovranno limitarsi allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque; pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;

5. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;

6. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

7. i materiali di risulta quali residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

8. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;

questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 s.m.i..

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri-Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto e alle integrazioni agli atti, nonché alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

I lavori dovranno essere eseguiti **entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento**

autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento, che può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale, si richiama quanto indicato in premessa relativamente agli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 45/89.

La superficie boscata, accertata a seguito dell'istruttoria, potenzialmente soggetta ad obbligo di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009 e s.m.i. e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637, viene stabilita in 11.600 mq, per un ammontare calcolato nella tabella allegata alla presente Determinazione dirigenziale di euro 6.525,00.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19 della L.r. 4/2009 al comma 7, lettera b), si ritiene di applicare la deroga all'obbligo di compensazione sub-judice, in quanto è in corso la procedura di approvazione del Piano di Gestione dell'ASFO BOSCHINSIEME PER PIANFEI. Qualora tale piano dovesse non essere approvato, o gli interventi proposti con l'istanza pervenuta non fossero conformi alle norme in esso contenute, il proponente dovrà effettuare la compensazione per l'importo calcolato, mediante realizzazione di apposito intervento oppure pagamento del sopraccitato importo, a meno di rinuncia espressa alla realizzazione di quanto oggetto della presente autorizzazione.

Non appena ricevuto il Piano di Gestione dell'ASFO BOSCHINSIEME PER PIANFEI approvato dalla struttura competente, e comunque non oltre 60 giorni, il soggetto autorizzato dovrà trasmettere al Settore scrivente copia del Provvedimento di approvazione del Piano di Gestione, nella versione approvata.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000" inerente la "Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso" così come indicato nella Determinazione n. 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nel presente verbale, la Determinazione di autorizzazione che riprende tali indicazioni potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Franco Brignolo